



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 21 DEL 23 settembre 2016

OGGETTO: D.lgs n. 61/2010, art. 14, c. 11.
DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”.
Misure relative alla disciplina della rivendicazione delle uve prodotte nelle vendemmie 2016-2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Su istanza del pertinente Consorzio di tutela si adottano disposizioni finalizzate a disciplinare la rivendicazione delle uve atte a produrre i vini della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” provenienti dalle vendemmie 2016, 2017 e 2018, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del d.lgs n. 61/2010 e dell’articolo 4, comma 7 del pertinente disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO, in particolare, l’articolo 14, comma 11, del d.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di stabilire sistemi di regolamentazione della raccolta delle uve ai fini di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini;

VISTO l’articolo 14, comma 1 del succitato decreto legislativo n. 61/2010 che così recita: “La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.”;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del predetto decreto i consorzi di tutela, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, formulano alle regioni proposte relative all'attuazione di politiche di governo dell'offerta;

VISTO il DM 17 luglio 2009 con il quale è stata, tra l'altro, riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" ed approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato da ultimo con DM 28 luglio 2014;

VISTO l'articolo 4, comma 7 del disciplinare di produzione che così recita: "La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 14, commi 10 e 11 del decreto legislativo 61/2010:

- ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma;
- adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti o per superare squilibri congiunturali, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;"

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - prot. n. 84459 del 10 dicembre 2015, che ha confermato l'incarico al Consorzio per la tutela del vino Conegliano Valdobbiadene - Prosecco (di seguito Consorzio di tutela) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002";

PRESO ATTO che nello specifico la predetta deliberazione n. 2257/2003 al punto 16 prevede che la Regione possa adottare, sulla base di specifica istanza del pertinente Consorzio di tutela e tenuto conto della situazione congiunturale del mercato dei vini, misure finalizzate alla programmazione di ciascuna denominazione di origine;

VISTA la domanda presentata dal Presidente del Consorzio per la tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco con nota del 21 luglio 2016 (nostro protocollo 1 agosto 2016 prot. n. 296123), con la quale chiede vengano adottate per la campagna vitivinicola 2016/17 e per le due campagne successive disposizioni inerenti alla regolamentazione della rivendicazioni delle uve atte a produrre i vini della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco;

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni riguardanti la sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla produzione di vini della DOC "Prosecco", adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs n. 61/2010;

TENUTO CONTO, altresì, delle disposizioni regionali adottate in attuazione della predetta misura e finalizzate a disciplinare la classificazione e riclassificazione delle uve della varietà Glera raccolte nei vigneti atti a produrre le DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" e "Asolo - Prosecco" e la DOC "Colli Euganei" con riferimento alla tipologia "Serprino" e dei relativi vini, nonché la destinazione dei superi di campagna e vinificazione;

PRESO ATTO che le disposizioni complementari di cui sopra sono state adottate su conforme parere della filiera vitivinicola regionale e del tavolo tecnico dei vini Prosecco, di cui alla deliberazione n. 1375/2011;

ATTESO che la succitata istanza del Consorzio di tutela prevede nello specifico che:

- a) ciascun conduttore di superfici vitate che ha preso in carico nei registri ufficiali di cui al Reg (CE) 436/2009 le uve raccolte nella vendemmia 2015 come atte alla produzione dei vini DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", così come risulta peraltro nella apposita dichiarazione raccolta uve, è tenuto obbligatoriamente anche per le vendemmie 2016, 2017 e 2018 a prendere in carico le uve raccolte nei vigneti idonei come atte alla produzione della predetta DOCG,
- b) coloro invece che nella vendemmia 2015 hanno destinato le uve di vigneti idonei alla DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" alla produzioni di denominazioni/indicazioni diverse dalla predetta DOCG, così come risulta nei registri ufficiali di cui al Reg (CE) 436/2009 e nella apposita dichiarazione raccolta uve, possono -per la durata dell'intero triennio vendemmiale dal 2016 al 2018- destinare le uve dei predetti vigneti:
 - alla produzione di vini diversi da quelli della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco",

oppure

- alla produzione dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;

VISTA la documentazione allegata alla succitata domanda del Consorzio di tutela del 21 luglio 2016 ed in particolare:

- l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2016,
- l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 13 luglio 2016,
- la relazione tecnico economica inerente la situazione della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco,
- verbale dell’incontro con la filiera produttiva e relativo foglio firma del 20 luglio 2016.

VISTO l’avviso allegato alla comunicazione della Direzione agroalimentare del 9 agosto 2016, prot. n. 307150, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 12 agosto 2016, con il quale sono stati informati gli operatori della filiera vitivinicola trevigiana della richiesta del Consorzio, prevedendo che eventuali istanze e controdeduzioni potessero essere presentate entro 10 giorni dalla suddetta data;

ATTESO che nei termini stabiliti dal succitato avviso non è pervenuta alcuna istanza o controdeduzione in merito alle richieste del Consorzio di tutela;

CONSTATATO dalla documentazione prodotta dal Consorzio che l’andamento di mercato della domanda dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” è in crescita e si stima che tale trend si mantenga anche nel corso delle prossime annate;

CONSIDERATE le dinamiche del mercato dei vini della DOC “Prosecco” fino al primo semestre 2015 e degli effetti prodotti da tali vini sulle dinamiche dell’offerta delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” e “Asolo - Prosecco”;

CONSTATATE, a partire dal secondo semestre del 2015, le difficoltà verificatesi nella gestione dei prodotti che hanno i requisiti per essere destinati alla produzione dei vini sia a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” sia a DOC “Prosecco”, situazione che se dovesse verificarsi anche nelle prossime annualità genererebbe instabilità per entrambe le denominazioni, con inevitabili ripercussioni sullo standard qualitativo dei prodotti destinati al consumo;

PRESO ATTO che gli organismi di rappresentanza della filiera produttiva dei vini della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” nel corso della riunione del 20 luglio 2016 si sono espressi a favore dell’adozione delle misure proposte dal Consorzio di tutela, così come precedentemente descritte;

PRESO ATTO che le predette misure sono coerenti con le disposizioni dell’articolo 14, comma 11, del d.lgs n. 61/2010 e dell’articolo 4, comma 7 del disciplinare di produzione DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;

ATTESO che tale iniziativa ha lo scopo di assicurare stabilità sia della gestione dei vigneti idonei alla produzione delle uve destinate ai vini della predetta DOCG sia della utilizzazione delle uve e della loro successiva destinazione produttiva con l’obiettivo di ottenere prodotti aventi i requisiti di qualità espressione di questa importante denominazione dell’agroalimentare veneto e nazionale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

ATTESO che in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 14, del d.lgs n. 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a DO in Veneto è presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO che per la denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene Prosecco” l’organismo incaricato dei controlli è la Società “Valoritalia srl”, così come risulta dal Decreto ministeriale di incarico n. 13848 del 10 luglio 2015;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 1070/2016, spetta al Direttore dell’ex Direzione politiche agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante -nel caso in specie- le misure di disciplina delle rivendicazioni delle uve prodotte nelle vendemmie 2016-2018;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

PRESO ATTO che il Consorzio è ampiamente rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Conegliano Valdobbiadene - Prosecco, disponendo però in capo al predetto Consorzio prescrizioni riguardo al monitoraggio degli effetti del presente provvedimento;

DECRETA

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Conegliano Valdobbiadene - Prosecco, con nota datata 21 luglio 2016 (nostro protocollo 1 agosto 2016, n. 296123), con la quale chiede siano adottate disposizioni finalizzate a disciplinare la rivendicazione delle uve atte a produrre i vini della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” provenienti dalle vendemmie dal 2016 al 2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, del d.lgs n. 61/2010 e all'articolo 4, comma 7 del pertinente disciplinare di produzione;
2. di stabilire, in conseguenza di quanto previsto al punto 1, che:
 - c) ciascun conduttore di superfici vitate che ha preso in carico nei registri ufficiali di cui al Reg (CE) 436/2009 le uve raccolte nella vendemmia 2015 come atte alla produzione dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, così come risulta peraltro nella apposita dichiarazione raccolta uve, è tenuto obbligatoriamente anche per le vendemmie 2016, 2017 e 2018 a prendere in carico le uve delle predette superfici come atte alla produzione della succitata denominazione di origine,
 - d) coloro invece che nella vendemmia 2015 hanno destinato le uve di vigneti, anche se idonei alla DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, alla produzione di denominazioni/indicazioni diverse dalla predetta DOCG, così come risulta nei registri ufficiali di cui al Reg (CE) 436/2009 e nella apposita dichiarazione raccolta uve, possono con riferimento ai predetti vigneti e per la durata dell'intero triennio vendemmiale dal 2016 al 2018:
 - continuare a destinare le uve alla produzione di prodotti diversi dalla DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”,
 - oppure
 - destinare le uve alla produzione dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
3. di stabilire che AVEPA nel rendere operative le modalità di compilazione della dichiarazione unificata di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 61/2010, con riferimento alle vendemmie 2016, 2017 e 2018, deve assicurare che le funzionalità di caricamento delle uve siano coerenti con le disposizioni di cui al punto 2 del presente provvedimento;
4. di stabilire che la Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. (VALORITALIA srl) è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” e quindi nell'emettere i pareri di conformità a dare attuazione a quanto previsto al punto 2;
5. di stabilire che il Consorzio per la tutela dei vini Conegliano Valdobbiadene - Prosecco è tenuto a produrre entro il 15 febbraio 2017, il 15 febbraio 2018 e il 15 febbraio 2019 dettagliate relazioni sullo stato di evoluzione della relativa denominazione tenuto conto degli effetti prodotti dal presente provvedimento sulle vendemmie 2016, 2017 e 2018;
6. di stabilire che il Consorzio per la tutela dei vini Conegliano Valdobbiadene - Prosecco è tenuto a pronunciarsi entro il 31 maggio 2019 in merito all'eventuale procrastinarsi delle misure previste dal presente provvedimento;
7. di stabilire, infine, che in relazione all'evoluzione dell'offerta della denominazione in oggetto sia necessario adeguare le misure previste dal presente provvedimento, oppure sospenderle, il Consorzio per la tutela dei vini

Conegliano Valdobbiadene – Prosecco può presentare motivata richiesta sentite le organizzazioni professionali di categoria;

8. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. (VALORITALIA srl) e al Consorzio tutela vini Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Alberto Zannol